

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"LE ALI DELLA CULTURA"
Via Vitt. Emanuele, 168 – S. Marzano di S.G. (Ta)

VERBALE D'ASSEMBLEA N° 03/2021 DEL 27/02/2021

L'anno 2021 de giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 18,00, in seconda convocazione, presso i locali in San Marzano di S.G. (Ta) alla Via Vitt. Emanuele, 194, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "LE Ali della Cultura", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 117/2017 (codice terzo settore);
- Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo, e che sono presenti n° 7 soci su n° 7 iscritti nel libro dei soci, dichiara che l'Assemblea deve intendersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017(Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

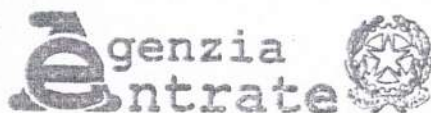
Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

San Marzano di S.G. 27/02/2021

Il Presidente

Il Segretario



Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto



Atto registrato il 25 MAR 2021 3 al n° 953

ESENTE

imposte liquidate per € _____ per n° _____ anni

L'ADDETTO
Antonio PUGLISI
Firma su delega del Direttore Provinciale

MODIFICA STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE

"LE ALI DELLA CULTURA"

Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

Articolo 1) E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in San Marzano di San Giuseppe (Ta), quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata "Le Ali della Cultura – APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2) L'Associazione "Le Ali della Cultura- APS", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Articolo 3) l'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore ed in particolare persegue le seguenti finalità: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4) l'associazione realizza i propri scopi mediante le seguenti attività svolte gratuitamente a favore di quanti versano in stato di bisogno:
organizzazione di riunioni cadenzate rivolte a ragazzi in età scolastica che necessitano di supporto formativo extrascolastico, organizzazione e gestione di attività ricreative rivolte all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati.

Articolo 5) Per lo svolgimento delle attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati o di persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6) Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7) Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.



Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociali aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull' accoglimento o al rigetto dell'ammissione a socio. L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

Art. 9) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

della vita associativa;

Diritti e doveri dei soci

Art. 10) I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11) la qualità di socio si perde: **a)** per morte; **b)** per morosità nel pagamento della quota associativa; **c)** per presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. **d)** per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione alle norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12) sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono



in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro l'infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13) possono essere, altresì, riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14) l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento

delle proprie finalità. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati.

Organi sociali e cariche elettive:

Art. 15) Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei Conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea dei Soci

Art. 16) l'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a) Almeno una volta all'anno;
- b) Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c) Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- d) Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17) L'Assemblea, è convocata al meno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano,



debitamente controfirmata, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

Art. 18) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Discute ed approva il bilancio;
- b) Approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
- c) Definisce il programma generale annuale di attività;
- d) Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) Procede all'elezione e alla revoca dei componenti dell' Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- h) Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.11;
- j) Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;



k) Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

l) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

m) Discute e decide su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;

n) Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20) Per le modifiche statutarie l'assemblea delibera in presenza di almeno i tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21) nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devo risultare insieme alle



sintesi del dibattito da apposito verbale redatte dal Segretari dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto esecutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, il luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima

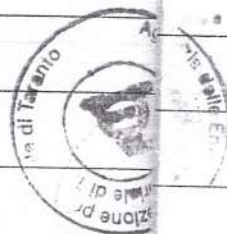
della riunione stessa. In caso di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone..

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci, nello specifico:

- a) Elegge tra i propri componenti il presidente;
- b) Elegge tra i componenti il vicepresidente;
- c) Elegge il tesoriere e il segretario;
- d) Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) Predisporre e propone all'assemblea il programma annuale di attività;
- g) Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- h) Predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) Conferisce procure generali e speciali;
- j) Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- l) Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;



m) Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

n) Delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a colori che sono in carica all'atto della nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale, in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente de Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28) al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

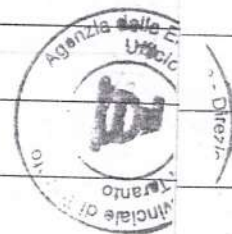
Art. 29) qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del c.c. Nel caso di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono



chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31) gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso

di ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220,000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32) le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) Quote associative degli aderenti;
- b) Contributi privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) Rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi;
- f) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- g) Ogni entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella integrativa al bilancio.

Art. 33) il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni mobili e immobili;
- b) Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) Donazioni, lasciti o successioni;



d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34) il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili, in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35) l'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) Libro degli associati;

b) Registro dei volontari;

c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36) il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, l'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere



Francesca

Giuseppe

12

11

messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale.

Art. 37) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (c. 2, art 14 del D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti a componenti degli organi di controllo e dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38) lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione italiana sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

Norma finale



Art. 39) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali integrazioni e variazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in San Marzano di S.G.(Ta) il 27 febbraio 2017:

Presidente:

Vice Presidente:

Segretario:

